

Prot. 621/19/U

Sasso Marconi, 24 giugno 2019

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - TIPO DI OPERAZIONE 4.4.02 "PREVENZIONE DANNI DA FAUNA" - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI TERMINI DI FINE LAVORI.

Il Responsabile del Procedimento, Dott. Claudio Ravaglia,

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna nella versione 8.2, approvata dalla Commissione con Decisione C (2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, di cui è stato preso atto dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n. 2138 del 10 dicembre 2018;

Atteso che la Misura 4 del P.S.R. 2014-2020 comprende il Tipo di operazione 4.4.02 “Prevenzione danni da fauna” che contribuisce al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”, nell’ambito della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa” e risponde direttamente al fabbisogno F15 “Contenimento delle specie invasive e sostegno agli agricoltori per la conservazione della biodiversità”;

Considerato che il Tipo di operazione 4.4.02 prevede interventi non produttivi – intesi come investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola e/o forestale – finalizzati a sostenere gli agricoltori nella convivenza con la fauna autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli;

Richiamato il bando del GAL Appennino Bolognese relativo all’attuazione della richiamata Operazione 4.4.02 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 20 aprile 2017;

Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione:

- n. 3 del 26 luglio 2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande afferenti all’Operazione 4.4.02 e le relative notifiche di concessione del contributo inviate, nelle quali venivano indicati i termini ultimi per la fine lavori e la rendicontazione dei progetti ammessi;
- n. 5 del 6 marzo 2019 per lo scorrimento della graduatoria;

Viste le comunicazioni delle Organizzazioni professionali agricole Confagricoltura Bologna, CIA CAA di Budrio e Coldiretti Bologna acquisite rispettivamente al numero di protocollo 538/19/E del 25.05.2019, 554/19/E del 31.05.2019 e 558/19/E del 03.06.2019, con le quali sono state rappresentate le difficoltà di molte imprese beneficiarie a concludere i lavori entro

i termini indicati, in ragione soprattutto delle avverse condizioni metereologiche che hanno comportato un rallentamento nell'esecuzione dei progetti;

Constatato che effettivamente le condizioni metereologiche avverse hanno interessato per un lungo periodo il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese compromettendo la realizzazione degli interventi e la messa in opera dei dispositivi, con particolare riguardo ai mezzi di prevenzione dei danni da ungulati;

Sentito al riguardo anche l'istruttore tecnico, il quale ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga pervenuta dalle Organizzazioni professionali agricole;
Richiamata infine la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese n. 4 del 19 giugno 2019, con la quale viene disposta la ridefinizione del punto 12.4 "Tempi di realizzazione del progetto" del bando GAL Appennino Bolognese di riferimento, al fine di permettere la completa realizzazione degli interventi di prevenzione dei danni da fauna, stabilendo che i progetti dovranno essere ultimati entro quattordici mesi dalla notifica dell'atto di concessione, estendendo pertanto di **60 giorni** il termine ultimo per la realizzazione dei progetti;

Ricordato che entro i 30 giorni successivi alla data ultima per la realizzazione del progetto, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di ridefinire il termine di fine lavori degli interventi a valere sul Bando GAL Appennino Bolognese op. 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna", indicato al punto 12.4, stabilendo che i progetti debbano essere ultimati entro quattordici mesi dalla notifica dell'atto di concessione, estendendo pertanto di 60 giorni il termine ultimo per la realizzazione dei progetti;
3. di dare atto che restano ferme tutte le restanti indicazioni contenute nelle notifiche di concessione inoltrate ai beneficiari dell'op. 4.4.02;
4. di notificare il presente atto ai beneficiari dell'op. 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Claudio Ravaglia

firmato digitalmente